

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 8. Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'ar-

ticolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13,

comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 2002, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della

legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988. »

3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Modifiche alla legge di riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi).

1. All'articolo 5, primo comma, lettera *e)*, della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « purché abbiano mezzi di propulsione propri » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Gasperoni, Duca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.01.

(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).

1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio

2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*bis*, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura — ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura — ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura — ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-*bis* e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-*bis*. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rin-

novo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-*bis* basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. »

3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. (*Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25*). — 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.

3-bis. 01. Volonté, Giuseppe Drago.

(A.C. 2843-bis — Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2843-bis – Sezione 6)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

preso atto delle dichiarazioni rese nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, secondo il quale il Fondo per l'occupazione presenta le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 5, 8-ter, ed agli articoli 2, 2-bis e 3, e che le risorse medesime presentano un profilo temporale coerente con la dinamica degli oneri alla cui copertura sono preordinate;

sottolineato per altro che ciò impone in particolare, ai fini della copertura degli oneri relativi agli anni da 2001 a 2005, il reperimento di tali risorse a valere su autorizzazioni di spesa che rivestono carattere permanente, nell'ambito delle autorizzazioni che alimentano il Fondo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:*

all'articolo 1, sia soppresso il comma 8-bis;

*all'articolo 1, comma 8-quater, siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole:* come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

all'articolo 2, comma 1, le parole: le parole: e di 9 miliardi *sino alla fine del comma* *siano sostituite dalle seguenti:* e

dopo la cifra: 2001 *siano inserite le seguenti parole:* nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002;

all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

1-bis. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di euro 2.789.000 per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448;

all'articolo 4, il comma 1, sia sostituito dal seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro

25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2001, n. 448.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.7, 1.8, 1.11 Alfonso Gianni, 1.13 Cordoni, 1.15 Duca, sull'articolo aggiuntivo 1-bis.01 Molinari, 2.5 e 2.6 Guerzoni, 3.1 Dario Galli, 3.2, 3.3, 3.4 Gasperoni, 3.5 Cordoni, 3.7 Agostini, 3.8 Cordoni, 3.9 Nigra, 3.10 Innocenti, 3.11 Gasperoni, 3.12 Guerzoni e 3.01 Gasperoni, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2843-bis – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con l'entrata in vigore dei trattati bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, è decaduta la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di assicurazioni sociali, per essere sostituita dalla regolamentazione comunitaria;

a seguito di tale modifica è venuta meno la possibilità, per i cittadini italiani che abbiano lavorato in Svizzera, di trasferire i contributi pensionistici dall'ente previdenziale svizzero a quello italiano, con conseguente impossibilità di accesso alla pensione di anzianità per coloro che risultano espulsi dal mercato del lavoro;

il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, consentendo di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione sull'anzianità contributiva comprensiva dell'anzianità svizzera – fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico – ha offerto una soluzione immediata, ma parziale, alla problematica descritta, in quanto prevede tale possibilità di computo solo per coloro che maturino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2003;

l'estensione temporale del predetto meccanismo di calcolo comporta comunque rilevanti oneri per la finanza pubblica, che non possono trovare adeguata copertura in sede di conversione del decreto-legge citato;

impegna il Governo

a reperire, in sede di predisposizione della legge finanziaria, le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantita fino al 31 dicembre 2007 la possibilità, per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera in stato di disoccupazione, di maturare il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera.

9/2843/1. Tadorelli.

La Camera,

premesso che

in favore dei lavoratori Valbasento ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 il trattamento di mobilità di cui all'articolo 1 comma 6

lettera i) e comma 14, primo periodo del decreto legge n. 346 del 24 novembre 2000, come modificato dall'articolo 78 comma 29 della legge n. 388 del 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 per un numero massimo di lavoratori pari a 406 unità;

con decreto interministeriale lavoro-tesoro n. 30955 del 2001 è stata determinata la proroga della indennità di mobilità con una disponibilità finanziaria pari a 6.038.827,22 euro pari a circa 11 miliardi e 693 milioni a di vecchie lire;

l'Inps è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni derivanti dal provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia;

nella individuazione delle 406 unità beneficiarie della proroga dell'ammortizzatore sociale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps, sono state escluse un numero limitato di unità, che risultano in possesso dei requisiti richiesti e appartenenti allo stesso bacino in quanto lavoratori ex Enichem;

l'inclusione di questi lavoratori, individuabili di concerto tra organizzazioni sindacali, ufficio provinciale del lavoro e Inps di Matera, non provocherebbe alcun aggravio di spesa in quanto coperti dalla disponibilità finanziaria del citato decreto interministeriale concedente la proroga;

le organizzazioni sindacali hanno già fatto presente il problema all'ufficio provinciale del lavoro di Matera nonché alla locale sede dell'Inps;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge venga disposta la proroga della indennità di mobilità anche per le unità di lavoratori esclusi dal beneficio dell'ammortizzatore sociale.

9/2843/2. Adduce, Molinari.

La Camera,

premesso che:

in favore dei lavoratori Valbasento e Interklm è stata disposta ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 la proroga della indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;

la proroga dell'ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell'insediamento di iniziative economiche mentre per i lavoratori Interklm mediante l'avvio del contratto d'area per i siti della legge n. 219 del 1981;

con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l'impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;

si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra 6 mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;

complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata rappresentano un numero molto significativo;

nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l'ente lavoro Basilicata (ELBA) ha proceduto ad uno *screening* anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;

molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento Ex Enichem, ma anche per quanto riguarda l'Interklm, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo;

impegna il Governo

in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla determinazione di un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto.

9/2843/3. Molinari, Adduce, Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l'obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali sono sufficienti a ridurre il rischio;

ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l'adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali;

il medesimo provvedimento, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l'individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte

delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;

la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l'individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese;

impegna il Governo

ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici.

9/2843/4. Zama.

La Camera,

ricordato che:

l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha integrato ad un milione il trattamento dei pensionati al minimo;

con tale misura il Governo ha soddisfatto un milione e 800 mila domande da parte di coloro che possedevano i requisiti previsti dalla legge, a fronte di una platea di 2 milioni e 200 mila interessati;

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione delle risorse fin qui impegnate e ad assicurarne la costante destinazione all'aumento delle pensioni minime, eventualmente modificando o diversamente graduando i requisiti e gli importi previsti dal citato articolo 38.

9/2843/5. Santori, Perrotta.

La Camera,

premesso che:

l'industria manifatturiera italiana di prodotti di consumo alla persona rappresenta la parte più dinamica del sistema economico nazionale, come dimostrano i rilevanti apporti positivi alla bilancia dei pagamenti e i notevoli tassi di occupazione;

preso atto che la particolare congiuntura economica internazionale vede un restringimento rilevante di consumi;

visto che l'industria manifatturiera di prodotti di consumi alla persona è concentrata nei distretti industriali che rappresentano uno dei migliori patrimoni produttivi del paese, più volte sottolineato da vari Ministri anche dell'attuale Governo;

impegna il Governo

a varare un provvedimento legislativo, con la prossima legge finanziaria, di modifica della legge n. 223 del 1991 che consenta l'uso della cassa integrazione straordinaria e della indennità di mobilità nei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal loro numero di addetti, per consentire eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione.

9/2843/6. Lulli, Cordoni, De Brasi, Guerzoni, Ramaccioni, Amici, Nieddu, Bimbi, Magnolfi, Albonetti.

La Camera,

esaminato il provvedimento in oggetto;

preso atto delle norme contenute nell'articolo 3, finalizzate a risolvere il problema pensionistico dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;

tenuto conto che la norma di cui all'articolo 3 si limita al « dicembre 2003 »;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera.

9/2843/7. Galli, Giancarlo Giorgetti, Didonè, Butti, Airaghi, Alboni.

La Camera,

esaminato il provvedimento in oggetto;

preso atto del valore che il medesimo riconosce alla formazione professionale;

ricordato che il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, « *all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore* »;

ritenuta questa disposizione fortemente limitante per il settore artigiano;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere il settore artigiano dall'ambito di applicazione di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2000.

9/2843/8. Polledri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione in legge del decreto-legge n. 108, dell'11 giugno 2002, in materia di occupazione e previdenza;

con riferimento all'articolo 3 che disciplina, sul piano contributivo, la condizione previdenziale dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;

tenuto conto che il termine del 31 dicembre 2003 contemplato nel detto articolo quale termine finale di vigenza della norma che consente la regolarizzazione contributiva dei lavoratori rientrati in Italia dalla Svizzera in stato di disoccupazione, attraverso il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera;

impegna il Governo

ad adoperarsi per l'ampliamento del suddetto termine fino all'entrata a regime del sistema contributivo ed in particolare a reperire le risorse necessarie a realizzare tale obiettivo sin dalla prossima legge finanziaria 2003, da approntare entro il prossimo mese di settembre 2002.

9/2843/9. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Duilio.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO
SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELL'AUSTRALIA SUGLI ATTI DI STATO CIVILE DA PRODURSI
DA PARTE DI CITTADINI AUSTRALIANI CHE INTENDANO
CONTRARRE MATRIMONIO IN ITALIA, EFFETTUATO A ROMA
IL 10 FEBBRAIO E L'11 APRILE 2000 (2133)**

(A.C. 2133 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

(A.C. 2133 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-

MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

(A.C. 2133 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 753 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA, FATTA A LISBONA L'11 APRILE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2556)

(A.C. 2556 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2556 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

(A.C. 2556 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

(A.C. 2556 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e

gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

(A.C. 2556 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2556 – Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

(A.C. 2556 – Sezione 7)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

(A.C. 2556 – Sezione 8)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

(A.C. 2556 – Sezione 9)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2556 – Sezione 10)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332

del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2526 – Sezione 11)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 2556 che attua la convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

considerata l'esigenza di facilitare gli obiettivi fissati in sede europea;

impegna il Governo

a prevedere, in un apposito atto di indirizzo ministeriale;

la necessità che le università e gli istituti competenti per il riconoscimento dei titoli forniscano adeguata motivazione per i dinieghi ai richiedenti, così come previsto dalla convenzione;

l'esigenza che i tempi per pronunciarsi sul riconoscimento siano mediamente più brevi rispetto a quelli indicati nel disegno di legge (90 giorni dalla data di ricezione delle domande) che sono da intendersi come il termine massimo consentito per le pratiche più complesse.

9/2556/1 Magnolfi, Spini, Alberta De Simone, Rusconi.